

## REGOLAMENTO (CE) N. 1465/96 DELLA COMMISSIONE

del 25 luglio 1996

che impone un dazio antidumping provvisorio sulle importazioni di alcuni tipi di meccanismi per la legatura di fogli originari della Malaysia e della Repubblica popolare cinese

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 384/96 del Consiglio, del 22 dicembre 1995, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi membri della Comunità europea<sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 7,

sentito il comitato consultivo,

considerando quanto segue:

## A. PROCEDIMENTO

## 1. Apertura

- (1) Il 28 ottobre 1995, con un avviso pubblicato nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*<sup>(2)</sup>, la Commissione ha annunciato l'apertura di un procedimento antidumping relativo alle importazioni nella Comunità di alcuni tipi di meccanismi per la legatura di fogli originari della Repubblica popolare cinese e della Malaysia e ha iniziato un'inchiesta. Il procedimento è stato avviato in seguito alla denuncia presentata il 18 settembre 1995 dalle società Krause GmbH e Koloman Handler GmbH, la cui produzione complessiva rappresentava assertivamente il 90 % della produzione comunitaria di meccanismi per la legatura di fogli. La denuncia conteneva elementi di prova relativi al dumping da parte delle importazioni in questione e al conseguente grave pregiudizio, che sono stati considerati sufficienti per giustificare l'apertura del procedimento.

## 2. Inchiesta

- (2) La Commissione ha ufficialmente informato dell'apertura del procedimento gli esportatori e gli importatori notoriamente interessati, i rappresentanti dei paesi esportatori e i denunzianti. Le parti interessate hanno avuto la possibilità di comunicare le loro osservazioni per iscritto e di chiedere un'audizione entro il termine fissato.

Numerosi produttori dei paesi interessati e gli utilizzatori comunitari hanno comunicato osservazioni scritte. Tutte le parti che ne hanno fatto richiesta entro il termine fissato sono state sentite.

- (3) Il periodo dell'inchiesta per la determinazione del dumping era compreso tra il 1° ottobre 1994 e il 30 settembre 1995.

- (4) La Commissione ha inviato questionari a tutte le parti notoriamente interessate e ha ricevuto risposte particolareggiate dai produttori comunitari denunzianti, dall'unico produttore malese, da cinque esportatori di Hong Kong e da un esportatore degli Stati Uniti, collegati ai produttori cinesi. Hanno inoltre risposto al questionario tre importatori nella Comunità collegati ai produttori dei paesi esportatori interessati e cinque importatori indipendenti.

- (5) La Commissione ha chiesto e verificato tutte le informazioni considerate necessarie ai fini della determinazione preliminare del dumping e del pregiudizio e ha svolto inchieste presso le sedi delle seguenti società:

## a) produttori comunitari denunzianti

- Koloman Handler GmbH, Vienna (Austria),
- Krause GmbH & Co. KG, Espelkamp (Germania);

## b) esportatori/produttori

1. Malaysia
  - Bensons Metal Products, Shah Alam.
2. Repubblica popolare cinese

Poiché i cinque produttori/esportatori cinesi erano collegati a società con sede a Hong Kong o negli Stati Uniti e dato che queste ultime hanno risposto ai questionari inviati a detti produttori, le società collegate sono state sottoposte ad inchieste in loco:

- Champion Stationery Manufacturing Co. Ltd (Hong Kong),
- Hong Kong Stationery Mfg Co. Ltd (Hong Kong),
- Sun Kwong Metal Manufacturer Co. Ltd (Hong Kong),

(1) GU n. L 56 del 6. 3. 1996, pag. 1.

(2) GU n. C 284 del 28. 10. 1995, pag. 16.